



Comune di Soriano Nel Cimino
Provincia di Viterbo



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 31 del 25-09-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di Settembre, alle ore 15:05, presso la sala delle Adunanze Consiliari dell'Ente, convocato con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	MENICACCI FABIO	Presente	7	MASTROROSATO MONICA	Presente
2	PERUGINI LUCIANO	Presente	8	LAMPA DANIELE	Presente
3	CAMILLI ROBERTO	Assente	9	FANTI OTELLO	Presente
4	CHIANI RACHELE	Presente	10	ALIBRANDI SANTE	Assente
5	MICCI MARIA ROSARIA	Assente	11	ANNESI MAURIZIO	Presente
6	NICOLAMME PIERO	Presente	12	TARANTINO DOMENICO	Assente
			13	VIGLIANISI VITO	Assente

PRESENTI: 8 - ASSENTI: 5

Presiede la riunione il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, SIG. DANIELE LAMPA.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Decreto Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il SEGRETARIO DOTT. SIMONE LODOVISI.

Constatato che il numero degli intervenuti assicura la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno alle ore 15,05. Presenta il punto il consigliere Fanti ricordando che nonostante l'ARERA abbia previsto un nuovo metodo di calcolo che dovrebbe far aumentare le tariffe ma il calcolo non è applicabile per questa annualità, ed eventuali recuperi potranno essere spalmati sul triennio successivo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Tenuto conto che nel territorio del Comune di Soriano nel Cimino non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, il Comune è pertanto chiamato a svolgere le funzioni dell'Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Richiamate le deliberazioni di ARERA n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19 e la determinazione della medesima Autorità n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;

Tenuto conto delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno*

2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Tenuto conto che:

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 29/03/2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

Dato atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 30/04/2020, e in particolare le disposizioni in esso previste relative alle riduzioni/agevolazioni previste dalla legge o introdotte dal Comune;

Tenuto conto che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall'art. 21 comma 1 del regolamento comunale TARI (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) a seguito dell'emergenza COVID previste solo per l'anno 2020, trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020.

Ricordato che la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 50 per cento;

Ritenuto di stabilire le seguenti scadenze per le rate dell'avviso di pagamento relativo all'anno 2020:

- prima rata: 31 ottobre 2020
- seconda rata: 30 novembre 2020
- terza rata: 31 gennaio 2021
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/11/2020;

Ritenuto, altresì, di stabilire nel 30/06/2021 la scadenza dei solleciti da notificare ai contribuenti

che non hanno provveduto al pagamento dell'avviso di cui sopra;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”*;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- il c. 3-bis dell'art. 106 del D.L. 34/2020, introdotto nella fase di conversione del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 15-ter del D.L. 201/2011 per l'invio delle delibere al Mef, attraverso il Portale del Federalismo fiscale dal 14 ottobre al 31 ottobre e lo slittamento dal 28 ottobre al 16 novembre il termine entro il quale il Mef pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, fissa la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana; per effetto dell'articolo sopra richiamato sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Dato atto che l'art.106 comma 3-bis, inserito nel corso della conversione in legge del D.L. 34/2020, interviene a modificare l'art. 107 c. 2 del D.L. 18/2020, prevedendo un ulteriore spostamento dal 31 luglio al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio finanziario e del Responsabile del Servizio Amministrativo, e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del _____;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con votazione espressa nei modi di legge dal seguente esito:

Favorevoli 7

Astenuti 1 (Annesi)

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa espresse e che si intendono qui integralmente riportate e trascritte:

- 1) di confermare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29/03/2019, riportate all'allegato "A" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 3) di dare atto che la spesa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti trova comunque copertura nei competenti stanziamenti del bilancio di previsione 2020/2022, anno 2020, anche per quanto attiene al differenziale rispetto all'accertamento previsto per l'anno 2020 relativo alla tassa sui rifiuti, determinato sulla base delle tariffe dell'anno 2019, tenuto conto delle variazioni

normative intervenute a decorrere dal medesimo anno e delle variazioni delle utenze;

4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale nella misura del 5%;

5) di dare atto altresì che le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall'art. 21 del regolamento comunale TARI (riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013) trovano copertura negli appositi stanziamenti del bilancio di previsione del periodo 2020/2022, anno 2020;

6) di stabilire le seguenti scadenze per le rate dell'avviso di pagamento relativo all'anno 2020:

- prima rata: 31 ottobre 2020
 - seconda rata: 30 novembre 2020
 - terza rata: 31 gennaio 2021,
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30/11/2020;

7) di stabilire che nel caso di mancato versamento dell'importo richiesto alle scadenze di cui sopra, il Comune provvederà alla notifica di un avviso con scadenza 30 giugno 2021;

8) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata votazione di pari esito,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/00.

Soriano nel Cimino, 25-09-2020

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
SIG. DANIELE LAMPA

IL SEGRETARIO
DOTT. SIMONE LODOVISI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
LUCIANO PERUGINI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e visto il Decreto Legislativo 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii. certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000;

| | è divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio On-Line, a norma dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

Soriano nel Cimino, 25-09-2020

IL SEGRETARIO
DOTT. SIMONE LODOVISI

Documento informatico, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice dell'Amministrazione Digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Ente: **SORIANO NEL CIMINO** Collocazione geografica: **Centro** Fascia abitanti: **oltre 5000**

Anno gestione: **2020**

Tariffe **2020** (confermate tariffe 2019 C.C. nr. 7 del 29/03/2019)

Tariffe Utenze Domestiche

Famiglie	Quota Fissa	Quota Fissa Media	Quota Variabile per Famiglia	Quota Variabile per Persona	Tariffa Media
	Euro/ m2	Euro/ Utenza	Euro/ Utenza	Euro/ Persona	Euro/ Utenza
Famiglie di 1 componente	0,8021	75,6263	45,9367	45,9367	121,5630
Famiglie di 2 componenti	0,8768	96,2272	107,1857	53,5928	203,4129
Famiglie di 3 componenti	0,9514	124,7726	137,8101	45,9367	262,5828
Famiglie di 4 componenti	1,0260	145,8111	168,4346	42,1087	314,2457
Famiglie di 5 componenti	1,0913	163,7837	222,0274	44,4055	385,8112
Famiglie di 6 o più componenti	1,1473	206,1157	260,3080	43,3847	466,4237

Tariffe Utenze non Domestiche

N.	Attività	Numero oggetti	Superficie totale categoria	Coeff. parte fissa	Coeff. parte variab	Quota Fissa	Quota Variabile	Tariffa Totale
		n	m2	Kc	Kd	Euro/m2	Euro/m2	Euro/m2
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	20	3.125,00	0,52	4,82	0,2275	1,2196	1,4471
2	Cinematografi e teatri	1	198,00	0,43	3,92	0,1881	0,9919	1,1800
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	69	6.178,00	0,48	4,40	0,2100	1,1134	1,3233
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5	1.477,40	0,78	7,12	0,3412	1,8016	2,1428
6	Esposizioni, autosaloni	5	1.432,00	0,45	4,07	0,1968	1,0299	1,2267
7	Alberghi con ristorante	8	5.219,00	1,34	12,31	0,5861	3,1149	3,7010
8	Alberghi senza ristorante	4	2.778,00	1,02	9,39	0,4462	2,3760	2,8222
9	Case di cura e riposo	3	2.370,00	1,18	10,88	0,5162	2,7531	3,2692
10	Ospedali	1	896,60	1,26	11,61	0,5511	2,9378	3,4889
11	Uffici, agenzie, studi professionali	99	7.735,60	1,22	11,23	0,5336	2,8416	3,3753
12	Banche ed istituti di credito	8	866,00	0,68	6,28	0,2974	1,5891	1,8865
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	51	4.586,50	1,07	9,86	0,4680	2,4950	2,9630
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	13	786,00	1,20	11,03	0,5249	2,7910	3,3159
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	11	284,50	0,79	7,28	0,3456	1,8421	2,1877
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	21	978,00	1,05	9,66	0,4593	2,4443	2,9036
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	22	1.536,00	0,86	7,95	0,3762	2,0117	2,3878
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	19	2.281,00	1,06	9,80	0,4637	2,4798	2,9434
20	Attività industriali con capannoni di produzione	12	4.180,00	0,60	5,56	0,2625	1,4069	1,6693
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	12	2.862,00	0,66	6,05	0,2887	1,5309	1,8196
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	16	2.612,00	3,25	29,93	1,4216	7,5734	8,9950
24	Bar, caffè, pasticceria	19	1.923,00	2,45	22,55	1,0717	5,7060	6,7777
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	26	1.324,00	1,92	17,64	0,8398	4,4636	5,3034
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1	45,00	1,92	17,60	0,8398	4,4535	5,2933
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	12	472,00	4,23	38,90	1,8503	9,8432	11,6935
28	Ipermercati di generi misti	3	1.425,00	1,72	15,86	0,7524	4,0132	4,7655
Totali		461,00	57.570,60					

